

Decreto Aiuti Quater

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022, il Decreto Legge n. 176 del 18 novembre 2022 (cd. decreto Aiuti quater), con misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.

Per quanto riguarda la materia lavoro, di particolare interesse l'**aumento della soglia deducibile dei fringe benefit, per l'anno 2022, da 600 a 3.000 euro.**

Si riporta di seguito nuovo articolo 12, comma 1, del decreto legge 115/2022 come modificato dal D.L. 176/2022.

Art. 12 Misure fiscali per il welfare aziendale

*"1. Limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, **prima parte del terzo periodo**, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000.**"*

E' evidente che con la semplice modifica della norma con il nuovo limite di 3.000 euro per i fringe benefit, Il decreto Aiuti quater ha, infatti, *incrementato la soglia di esenzione prevista dal decreto Aiuti bis.*

I datori di **lavoro potranno dunque erogare volontariamente ai lavoratori** dipendenti buoni benzina e/o buoni spesa ovvero effettuare il pagamento o il rimborso delle utenze domestiche (acqua, energia elettrica e del riscaldamento), sempre facendo riferimento anche a quanto contenuto nella Circo-

lare dall'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 2022, già oggetto di una precedente approfondimento e tali somme saranno escluse dal reddito di lavoro dipendente fino ad Euro 3.000,00 annuali.

*** *Precisiamo che per poter godere della suddetta agevolazione, le erogazioni da parte del lavoratore di lavoro dovranno avere esclusivamente la forma di natura o servizi (fringe benefit). E' esclusa la possibilità di godere della agevolazione se le somme vengono erogate in forma monetaria (eccezion fatta per le somme erogate per il pagamento dei rimborsi delle spese domestiche).***

Il vero impatto che la modifica della norma produrrà, tuttavia, riguarda essenzialmente tutti quei lavoratori che nel corso dell'anno 2022 *hanno ricevuto somme in natura o in servizi da parte del datore di lavoro* (fringe benefit) che, avendo superato la soglia imponibile, hanno pagato le imposte sullo stesso valore ma che ora, a seguito della modifica, si trovano improvvisamente al di sotto di tale limite (si pensi ad esempio a tutti i lavoratori in possesso di autovetture aziendali, che hanno ragionevolmente un valore annuale di fringe benefit inferiore alle Euro 3.000,00 annuali). Per tali lavoratori, si renderà necessaria la restituzione delle imposte già trattenute.

Pertanto lo Studio dovrà:

- verificare quali lavoratori avranno un impatto fiscale a seguito della modifica del limite di esenzione annuale;
- Restituire a tali lavoratori l'Irpef già trattenuto e versato in corso di anno;
- Recuperare i contributi già versati (sia carico azienda che carico dipendente) che in virtù del principio di armonizzazione tra imponibile fiscale e contributivo, sono divenuti esenti.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

STUDIO ANSELMi